

Studio Legale
Avv. Tommaso De Fusco

Patrocinante in Cassazione c.f. DFSTMS68E11B963R
C.so Garibaldi n.153 - 84123 SALERNO
Comunicazioni e avvisi ex artt. 133, 136 e 176 c.p.c. fax 089254499 -
Posta elettronica avvtommasodefusco@pec.ordineforense.salerno.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO –
ROMA**

RICORSO

Per: **Serpe Matteo** nato a Acerra (NA) il 25/11/1998 (C.F.: SRPMTT98S25A024P), residente in Casalnuovo di Napoli (NA) Vico Vittorio Emanuele n. 26, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al presente ricorso, dal sottoscritto **avv. Tommaso De Fusco** (C.F.: DFSTMS68E11B963R) del foro di Salerno, unitamente al quale elettivamente domicilia in Roma alla Via Tiburtina n. 352 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sellaro c.f.: SLLGPP82M18B774O, pec giuseppesellaro@ordineavvocatiroma.org, (si indica come numero di fax per le comunicazioni di Cancelleria 089254499, pec: avvtommasodefusco@pec.ordineforense.salerno.it),

contro

Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, ope legis domiciliato ai fini del presente atto presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma - Via dei Portoghesi, 12, indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presente nell'elenco pubblico previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011 (c.d. "ReGindE");

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in persona del Comandante pro-tempore, ope legis domiciliato ai fini del presente atto presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma - Via dei Portoghesi, 12, indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presente nell'elenco pubblico previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011 (c.d. "ReGindE").

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA
E CONTESTUALE ISTANZA AL PRESIDENTE DI ADOZIONE

DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE (ART. 56 C.P.A.)

1. del provvedimento prot. n. 377194 /3-7 SEL della Commissione per gli accertamenti attitudinali, notificato in data 28.10.2019, di inidoneità del ricorrente, con esclusione dal Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, indetto con bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 23 del 22 marzo 2019, recante la seguente motivazione:
“La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono adeguatamente aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addetti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: Inidoneo/a La S.V. , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 3, del bando di concorso”;
2. dei relativi verbali della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali, atti ed accertamenti, anche sotto forma di test, presupposti, preparatori e connessi all'accertamento dei requisiti che hanno determinato la non idoneità di cui al numero 1 che precede;
3. della “Scheda di valutazione attitudinale”, ad oggi non conosciuta, redatta dall'Ufficiale Perito Selettore;
4. della relazione psicologica, ad oggi non conosciuta, redatta “in cieco” dall'Ufficiale Psicologo;
5. del giudizio finale della Commissione per gli accertamenti attitudinali;
6. per quanto di ragione, delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del Concorso in oggetto pubblicate sul sito web

dell'Amministrazione dedicato al concorso;

7. Per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all'accoglimento del presente ricorso.

SUNTO DELLA VICENDA

Anche in questo caso siamo in presenza della medesima stereotipata e prestampata motivazione che l'Amministrazione adotta sia per il concorso di che trattasi, che per altro concorso nell'Arma dei Carabinieri, come rilevato più volte da codesto On.le TAR, Sezione Prima Bis (cfr. Ordinanza Cautelare n. 6941/2019 pubblicata il 28/10/2019 ed Ordinanza Cautelare n. 6125/2019 pubblicata il 17/09/219).

Il ricorrente è stato escluso dal concorso di cui in epigrafe con la seguente motivazione : *“La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono adeguatamente aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addetti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: Inidoneo/a La S.V. , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 3, del bando di concorso”*.

F A T T O

Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico finalizzato all'assunzione di n. 3700 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, con bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 23 del 22 marzo 2019.

I posti a concorso sono così disposti:

- a) 2.529 posti riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai

volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio;

b) 1.139 posti riservati ai sensi degli articoli 703, 706 e 707 del D.lgs 66/2010 a coloro che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, elevato fino a 28 anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare;

3) 32 posti riservati ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo.

Il ricorrente, avendone i requisiti, ha partecipato al concorso per i posti di cui alla categoria B) che precede (domanda nr. 4283).

Il ricorrente ha sostenuto la prova scritta preliminare riportando un punteggio di 70,00 e pertanto ammesso alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti psicofisici, per sostenere i quali è stato convocato presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento.

Il ricorrente ha superato brillantemente le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psicofisici.

Il ricorrente è stato dichiarato inidoneo ed escluso dal concorso agli accertamenti attitudinali.

Invero, il ricorrente possiede pienamente i requisiti attitudinali ed un esame conforme ai parametri richiesti ne avrebbe determinato la idoneità.

Alla luce di quanto innanzi rilevato in fatto, il ricorso è fondato sui seguenti motivi di

DIRITTO

I MOTIVO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE; MOTIVAZIONE APPARENTE, CARENTE, ILLOGICA E APODITTICA; ECCESSO DI POTERE; VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA DELLA L. 241/90. VIOLAZIONE DELL'ART. 641 DEL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

Il provvedimento impugnato, recante la pretesa inidoneità del ricorrente, è palesemente illegittimo.

Risulta documentato, ed anche all'evidenza del Tribunale adito, che l'Amministrazione adotta sempre la medesima motivazione allorquando viene comminata la inidoneità attitudinale: *La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono adeguatamente aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addetti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: Inidoneo/a La S.V. , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 3, del bando di concorso.*

A mutare è solo il richiamo al bando di concorso: art. 1 comma 3 per il Concorso che ci occupa; art. 12 comma 4 concorso Allievi Marescialli.

E' di tutta evidenza che siffatta motivazione non riporta alcuna giustificazione o riferimento agli specifici requisiti richiesti e previsti dalle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, pubblicate sul sito web dell'Amministrazione dedicato al concorso e segnatamente all'allegato A, ai sensi dell'art. 641 del D.lgs 66/2010.

I profili sono i seguenti:

1. Un BAGAGLIO COGNITIVO con adeguato curriculum scolastico, che consenta comprensione, apprendimento e comunicazione ad altri o corretta esecuzione di disposizioni, documenti, oltreché di risolvere problemi teorico-pratici sia in ambito applicativo, sia nel lavoro d'ufficio.

2. Un LIVELLO INTELLETTIVO che consenta di fronteggiare problematiche mediante soluzioni logiche ed appropriate, inteso come capacità sia d'assorbimento di informazioni d'adeguato spessore, sia di elaborazione e restituzione dei dati sotto forma di abilità propositiva, nonché come capacità

investigative, logico-deduttive, interpretative e di autonoma valutazione.

3. Un LIVELLO EVOLUTIVO che consenta una valida integrazione della personalità all'ambiente con riferimento alla maturazione, all'esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità. Sono tratti di personalità rilevanti, ai fini di un proficuo inserimento nell'Istituzione, il buon senso, la rettitudine, la capacità d'iniziativa, la riservatezza, la capacità d'osservazione.

4. Un AUTOCONTROLLO EMOTIVO inteso come capacità d'agire a ragion veduta anche in situazioni inattese o ansiogene contenendo i propri impulsi istintivi e orientando l'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni nonché traducendo le spinte aggressive in comportamenti razionali, responsabili, produttivi ed operosi.

5. Una CAPACITÀ D'ADATTAMENTO ambientale e sociale intesa come predisposizione al gruppo, ai particolari compiti ad al peculiare ambiente di lavoro, anche grazie al tratto, al portamento ed all'aspetto complessivo, che implichi il senso del dovere e la consapevole accettazione della disciplina senza diminuire il livello del potenziale rendimento. Rispetto per la legge e l'ordine per poterli far rispettare agli altri. Attitudine a risolvere problematiche sociali, a proteggere le persone attraverso l'esecuzione delle leggi che governano la società, capacità di trattare con il pubblico.

6. Un'adeguata MOTIVAZIONE al lavoro, intesa quale spinta interiore, attitudine allo specifico ruolo e come possesso di valori ideali realistici che consentano di finalizzare le proprie capacità e risorse alla realizzazione dei compiti assegnati.

Alcun riferimento a siffatti profili viene reso nel provvedimento impugnato.

Né vale la valutazione di merito riportata nel provvedimento impugnato sopra la formula di stile di cui trattasi: Area cognitiva: Compatibile; Area Comportamentale: non compatibile; Area dell'Assunzione di Ruolo; non compatibile.

Tale valutazione, se si è ben compreso, sarebbe addirittura un giudizio analitico: “...*nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra...*” (frase tratta dalla motivazione prestampata più volte innanzi riportata).

Si è in presenza di un difetto di motivazione, atteso che è comprovato che la motivazione costituisce il modello utilizzabile (e di fatto utilizzato) in modo generalizzato.

Si è in presenza di una motivazione non specifica, frutto di eccesso di potere che lede i diritti del concorrente.

Nella motivazione contenuta del provvedimento di non idoneità notificato al ricorrente, non è dato comprendere quali siano le specifiche ragioni che hanno condotto alla esclusione dal concorso, né gli aspetti di cui ai sei punti dei profili attitudinali sopra riportati, che avrebbero comportato la pretesa mancanza di attitudine del ricorrente.

Alla luce delle considerazioni che precedono, può affermarsi che la proposizione di una motivazione stereotipata, che forse consente una più agevole compilazione del provvedimento di non idoneità, costituisce, invero, una motivazione apparente ed illogica e pertanto in violazione dell'art. 3 della L. 241/90 che impone che ogni provvedimento amministrativo, deve essere motivato.

II MOTIVO. ECCESSO DI POTERE. MOTIVAZIONE ASTRATTA, STEREOTIPATA, IPOTETICA E TENDENZIOSAMENTE INDUTTIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 35 E 97 COST..

Il dedotto vizio di motivazione, non rileva sotto il mero aspetto procedimentale, atteso che le norme sul giusto procedimento e sul dovere di motivazione, sono funzionali al rispetto dei diritti della fondamentali della parte che, nel nostro caso, sono costituzionalmente garantiti, quali il diritto al lavoro ed alle garanzie ad esso connesse.

III. ERRONEITA' NEGLI ACCERTAMENTO. CARENZA DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE.

Il giudizio di non idoneità è sicuramente erroneo ed è di fatto incompatibile con quello di piena e lodevole idoneità attitudinale che il ricorrente ha conseguito con l'arruolamento nell'Esercito Italiano del 10 maggio 2019 ove gli è stato attribuito un punteggio "incrementale" di 13,469 (doc. n. 4).

Il ricorrente è attualmente impiegato presso il Dipartimenti Militare di Medicina legale, Via dei Bersaglieri (Cecchignola), Caserma Guido Miotto, Soldato VFP1 in servizio, incarico FUCILIERE!

E' di tutta evidenza che l'incarico effettivo di Fuciliere è incompatibile con la pretesa inidoneità attitudinale per allievo carabiniere. Ne deriva pertanto che la predetta inidoneità è frutto di una istruttoria carente.

Si dichiara che non risulta pubblicata la graduatoria del concorso.

ISTANZA CAUTELARE IN VIA CAUTELARE ED URGENTE

Si chiede la sospensione provvisoria della efficacia dei provvedimenti impugnati, per i motivi esplicitati nella parte dedicata alla domanda cautelare.

**IN VIA CAUTELARE E PROVVISORIA, IN ATTESA DELLA
UDIENZA DI SOSPENSIVA SI CHIEDE LA EMANAZIONE DI**

MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 CPA.

La questione è stata già più volte affrontata dalla Sezione Prima Bis del tribunale adito (cfr. Ordinanza Cautelare n. 6941/2019 pubblicata il 28/10/2019 ed Ordinanza Cautelare n. 6125/2019 pubblicata il 17/09/219).

La sussistenza del fumus boni iuris emerge incontrovertibilmente dai motivi adottati al presente ricorso e, pertanto, a sostegno della presente istanza.

L'art. 13 del Bando di concorso, al punto 7 prevede la partenza del corso alla prima decade del mese di novembre 2019.

Il trascorrere del tempo, poi, potrebbe nuocere al ricorrente, in quanto potrebbe essergli contestata la irripetibilità delle operazioni concorsuali e la violazione del *par conditio* tra i concorrenti.

Si chiede pertanto che venga disposto un riesame del provvedimento impugnato ad opera di una Commissione in diversa Composizione (ord. Cautelare n. 6941/2019 per un caso analogo recante la medesima motivazione);

Si chiede che venga sospeso il provvedimento impugnato con ammissione del ricorrente, con riserva, alla fase successiva del concorso (valutazione dei titoli e collocazione in graduatoria).

Si chiede altresì che venga ordinato all'Amministrazione il deposito immediato di tutti gli atti afferenti all'accertamento attitudinale di cui trattasi.

Ciò consentirebbe, il perseguimento dell'interesse pubblico alla concentrazione ed alla celere definizione del giudizio.

IN VIA CAUTELARE COLLEGGIALE

Si chiede, per la ricorrenza dei medesimi presupposti cautelari sopra invocati, la emissione e/o conferma dei provvedimenti cautelari chiesti in via monocratica nonché disporsi la ripetizione degli accertamenti attitudinali ad opera di Commissione in diversa Composizione ovvero di un Verificatore.

Si chiede che venga sospeso il provvedimento impugnato con ammissione del ricorrente, con riserva, alla fase successiva del concorso (valutazione dei titoli e collocazione in graduatoria e partenza per il corso di formazione).

CONCLUSIONI

Per tutti i motivi addotti, si chiede l'accoglimento del ricorso con:

- l'annullamento degli atti impugnati, come descritti nella parte iniziale del presente atto;
- il preventivo previo accoglimento dell'istanza cautelare, con la emanazione delle misure cautelari innanzi richieste;
- la condanna dell'Amministrazione resistente alle spese e compensi di giudizio.

DICHIARAZIONE DI VALORE DICHIARAZIONE DI VALORE Si dichiara, che il presente ricorso verte in materia di pubblico impiego e che è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto il ricorrente possiede reddito inferiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del T.U. n. 115 del 2002, come da dichiarazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, che si deposita.

SI DEPOSITANO IN COPIA I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI:

1. Provvedimento di non idoneità ed esclusione notificato il 28/10/2019;
2. Domanda di partecipazione al concorso;
3. Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali con allegato A;
4. Idoneità attitudinale Esercito Italiano;
5. Bando di concorso.

Salerno, 7 novembre 2019.

Avv. Tommaso De Fusco